

## **TITOLO VIII - VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE IN MATERIA DI IGIENE, SANITÀ PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE**

### **CAPO I - ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE**

#### **Art. 189 - Esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie**

1. L'esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie nonché delle arti ausiliari delle professioni sanitarie è disciplinato dall'art. 100 del TULLSS. Gli interessati devono fare registrare, ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti, il relativo diploma o titolo d'abilitazione originale presso il Servizio d'Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. ove esercitano, entro un mese dal giorno in cui hanno preso residenza o hanno iniziato l'attività se non residenti.
2. Nei medesimi termini, tempi e modi deve provvedersi alla registrazione del diploma o del titolo di abilitazione per la professione sanitaria di medico veterinario, di maniscalco, di castrino presso il Servizio Veterinario dell'A.U.S.L.
3. Nei medesimi termini, tempi e modi deve provvedersi alla registrazione del diploma o del titolo di abilitazione per la professione sanitaria di medico farmacista presso il Servizio farmaceutico dell'A.U.S.L.
4. I Servizi sopracitati provvedono alla tenuta d'apposito registro con le firme dei singoli esercenti.
5. L'esercente di arte ausiliaria delle professioni sanitarie proveniente da altro Comune deve, all'atto della registrazione del titolo presso il Registro delle Arti Sanitarie, presentare, con il titolo in originale, un certificato attestante la registrazione del proprio titolo presso il Registro del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale di provenienza .
6. La registrazione di cui al primo comma del presente articolo, oltre i dati anagrafici e gli estremi del titolo abilitante del professionista, concerne anche l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare la professione.

#### **Art. 190 - Apertura di studi professionali medici.**

1. Si definisce studio professionale medico o gabinetto medico privato, lo studio dove il singolo medico esercita la sua personale attività e che non rientra, per complessità di struttura o per le attrezzature impiegate, in una delle tipologie previste dalle disposizioni vigenti come strutture sanitarie complesse.
2. L'apertura, l'ampliamento, la variazione di attività di studi professionali o gabinetti medici privati sono subordinate al rilascio di nulla osta sanitario rilasciato dal Servizio Igiene Pubblica competente dell'A.U.S.L.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento gli esercenti le attività di studi professionali o gabinetti medici privati devono segnalare ai competenti uffici dell'A.U.S.L. l'ubicazione dei locali ove svolgono l'attività.

#### **Art. 191 - Requisiti degli studi professionali medici e documentazione necessaria per il rilascio della certificazione di idoneità sanitaria.**

1. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 190, gli interessati devono fare richiesta

scritta al Servizio Igiene Pubblica. La domanda dovrà contenere, oltre le generalità del richiedente e l'ubicazione dello studio professionale, indicazioni sul tipo di attività che si intende espletare, l'elenco delle attrezzature installate nonché l'orario di apertura al pubblico dello studio medico.

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria dei locali in scala 1:100 riportante la destinazione d'uso, le dimensioni, le altezze e i rapporti aero-illuminanti dei singoli vani.

2. I locali adibiti ad uso studio professionale medico devono possedere i requisiti stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro nonché i seguenti requisiti igienico sanitari e strutturali:
  - a) essere costituiti da almeno un locale di visita di superficie non inferiore a 12 mq. in modo da consentire lo svolgimento dell'attività diagnostico-terapeutica; da un locale attesa di almeno 8 mq. di superficie; da un servizio igienico idoneamente disimpegnato, a disposizione del pubblico;
  - b) i locali di visita e la sala attesa devono avere un'altezza non inferiore a 2.70 mt. ed una aerazione ed illuminazione naturale con superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie di calpestio; il servizio igienico può essere privo di aero-illuminazione naturale purché munito di un sistema di ventilazione automatica in grado di assicurare almeno 10 ricambi d'aria/ora. Negli studi professionali medici esistenti, il locale attesa può essere privo d'aerazione ed illuminazione naturale.
  - c) il locale di visita ed il servizio igienico devono avere: pavimenti in materiale impermeabile e ben connesso, pareti lisce facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza minima di 2,00 mt. dal pavimento; il locale di visita deve essere dotato di una zona con lavandino e retrostante piastrellatura, rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere e relativo raccoglitore; il servizio igienico, inoltre, deve avere accesso indiretto dalla sala attesa (tramite corridoio, antibagno o disimpegno) deve essere dotato di lavandino con rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere con relativo raccoglitore.
  - d) quando lo studio medico è ubicato presso edifici adibiti ad altre attività, lo stesso deve essere isolato dall'ambiente circostante per quanto attiene all'aspetto visivo ed acustico;
  - e) per gli studi medici di medicina generale convenzionati si applicano i requisiti stabiliti dalle norme vigenti (art. 22 del D.P.R. 22 luglio 1996. n. 484).
3. L'esercente le professioni sanitarie che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, operi in locali non conformi a quanto disposto dal presente articolo può continuarvi l'esercizio della professione. In caso di cessione o subentro o modifica dell'attività i locali dovranno essere adeguati ai parametri previsti.

**Art. 192 - Autorizzazione delle strutture, pubbliche e private, che svolgono attività sanitarie, socio sanitaria e socio assistenziale.**

1. Le strutture di cui al presente articolo dovranno essere autorizzate secondo i criteri previsti dalla L.R. 12/10/98 n°34.
2. Non è consentito l'esercizio d'attività sanitarie congiuntamente all'esercizio di attività commerciali.

**Art. 193 - Gestione degli studi professionali medici e dei presidi sanitari privati.**

1. Tutti i locali adibiti ad uso medico devono essere correttamente mantenuti, tramite periodiche operazioni di pulizia, sanificazione e tinteggiatura delle pareti inoltre, devono essere adottati provvedimenti per la profilassi delle malattie infettive previste dalle specifiche normative.
2. I titolari di studi medici ed i direttori tecnici dei presidi sanitari privati devono adottare le seguenti misure:
  - a) informare gli operatori dei rischi specifici cui sono esposti e far conoscere le norme di prevenzione di cui al D.M. 28/9/90;
  - b) assicurare agli operatori mezzi, presidi e materiali per l'attuazione delle norme di prevenzione;
  - c) vigilare affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
  - d) conformarsi alle disposizioni di legge in caso di possesso di apparecchi per radiodiagnostica.
3. Le attrezzature destinate al contatto con mucose o cute lese devono essere sterili al momento dell'uso. Le attrezzature destinate al contatto con mucose e cute intatte devono essere sterili o trattate con disinfezione d'alto livello. E' sempre raccomandato, quando possibile, l'utilizzo di materiale sterile a perdere.
4. Tutti gli studi medici e gli ambulatori privati nei quali sono effettuate attività odontoiatriche o chirurgiche devono essere dotati di strumentazione per la sterilizzazione con calore umido (autoclave); in alternativa, le attrezzature destinate al contatto con la cute, mucose lese, tessuti, sangue e altri liquidi biologici devono essere costituite da materiale sterile a perdere.
5. I titolari degli studi medici ed i direttori tecnici dei presidi sanitari privati dotati di autoclave devono provvedere a controlli periodici sul funzionamento di tali apparecchiature tramite indicatori di processo e indicatori di risultato (es. prove biologiche con spore). I risultati dei controlli effettuati devono essere resi disponibili per controlli da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza.

#### **Art. 194 - Strutture sanitarie veterinarie private**

1. Le strutture sanitarie veterinarie private sono soggette ad autorizzazione sanitaria comunale o regionale (D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854); tale autorizzazione è subordinata al rilascio da parte del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. di certificazione di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature utilizzate per l'attività professionale. La stessa autorizzazione e certificazione di idoneità igienico sanitaria è richiesta anche in caso di ampliamento e di variazioni dell'attività sanitaria espletata.
2. È esonerato da autorizzazione lo studio personale e privato in cui il Medico Veterinario generico e specializzato esercita la propria professione.
3. Le strutture soggette ad autorizzazione sanitaria comunale e gli studi medici veterinari devono possedere dal punto di vista igienico-sanitario i requisiti strutturali già previsti per gli studi medici. Inoltre il pavimento deve essere costruito con adeguata pendenza e munito di condutture per gli scoli delle acque di lavaggio.

#### **Art. 195 - Studi medici veterinari.**

1. Gli studi medici veterinari di cui all'ultimo comma del precedente articolo devono essere in

possesto del relativo certificato di agibilità come studio veterinario ed il titolare deve dare comunicazione di inizio dell'attività al Sindaco che provvederà a segnalare al Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. per consentire l'accertamento dei requisiti dei locali.

2. La comunicazione di inizio attività dovrà contenere le generalità del richiedente, l'ubicazione dello studio, le indicazioni sul tipo di attività che si intende espletare, l'elenco delle attrezzature installate nonché l'orario di apertura al pubblico; la comunicazione deve essere inoltre corredata di planimetria dei locali in scala 1:100 riportante la destinazione d'uso, le dimensioni, le altezze e i rapporti aero-illuminanti dei singoli vani.

#### **Art. 196 - Autorizzazione sanitaria delle strutture sanitarie veterinarie private.**

1. Ai fini del rilascio di autorizzazione di cui all'art.194, gli interessati devono farne richiesta scritta Sindaco; questi provvederà ad trasmettere la richiesta al Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. per l'acquisizione del parere di competenza.
2. La richiesta di rilascio d'autorizzazione comunale o regionale deve contenere, le generalità del richiedente, l'ubicazione della struttura, l'indicazione sul tipo di attività che s'intende espletare, l'elenco delle attrezzature installate l'indicazione dell'orario di apertura al pubblico e deve essere corredata dei seguenti documenti:
  - a) planimetria quotata dei locali in scala 1:100 contenente i seguenti dati: denominazione ed indirizzo della struttura, firma del soggetto richiedente l'autorizzazione, la destinazione d'uso, le dimensioni, le altezze e i rapporti aero-illuminanti dei singoli vani, timbro e firma del tecnico estensore;
  - b) elenco del personale sanitario operante nella struttura con allegata certificazione attestante l'iscrizione all'Albo professionale;
  - c) dichiarazione firmata di accettazione delle funzioni di direttore sanitario;
  - d) elenco dettagliato della strumentazione presente nonché copia della comunicazione di detenzione di sostanze ed apparecchiature radiogene, se utilizzate;
  - e) elenco dettagliato degli esami che si intendono eseguire (per i laboratori di analisi) e relative attrezzature di laboratorio.
  - f) certificato di usabilità specifica dei locali della struttura;
3. È richiesto il rilascio di nuova autorizzazione per variazioni di uno o più elementi costitutivi del provvedimento autorizzativo quali:
  - a) soggetto autorizzato;
  - b) oggetto dell'autorizzazione (attività esercitata);
  - c) sede d'espletamento dell'attività;
  - d) direzione tecnica - sanitaria.
4. Per l'attività dei laboratori veterinari di analisi devono prevedersi locali di lavoro distinti per le seguenti attività:
  - a) ricevimento campioni;
  - b) classificazione, preparazione, conservazione dei campioni da esaminare ed esecuzione delle analisi.
5. L'autorizzazione non è necessaria per le analisi che il veterinario esegue per i propri clienti nel proprio ambulatorio.

6. Laddove non diversamente identificato, mediante comunicazione scritta, il Direttore sanitario è responsabile della conservazione delle scorte dei farmaci e dei presidi terapeutici nonché di tutti gli adeguamenti connessi.
7. I locali da adibire ad uso di strutture sanitarie veterinarie complesse (clinica veterinaria privata, casa di cura veterinaria, ospedale veterinario privato) devono possedere, dal punto di vista igienico-sanitario, oltre ai requisiti minimi sopra esposti per gli studi veterinari, i requisiti stabiliti dalle norme generali nazionali e regionali vigenti in materia di edilizia, igiene del lavoro, prevenzione incendi, barriere architettoniche, approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti oltre alla specifica autorizzazione allo scarico.

#### **Art. 197 - Gestione delle strutture sanitarie veterinarie**

1. Tutti i locali adibiti a strutture sanitarie veterinarie devono essere correttamente mantenuti, tramite periodiche operazioni di pulizia, sanificazione e tinteggiatura delle pareti inoltre dovrà essere garantita la dotazione d'apparecchiature tecniche in buone condizioni d'efficienza ed adeguatamente dimensionate all'attività svolta.
2. I titolari di strutture sanitarie veterinarie debbono:
  - a) informare gli operatori dei rischi specifici cui sono esposti e far conoscere le norme di prevenzione di cui al D.M. 28/9/90;
  - b) assicurare agli operatori mezzi, presidi e materiali per l'attuazione delle norme di prevenzione;
  - c) vigilare affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

#### **Art. 198 - Disciplina della pubblicità sanitaria**

1. La pubblicità relativa agli ambulatori ed agli esercenti le professioni sanitarie, diffusa a mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo, deve essere preventivamente autorizzata ai sensi della normativa vigente (Legge. 5 febbraio 1992, n. 175, Decreto Ministero Sanità 16 settembre 1994, n. 657, Legge 14 ottobre 1999 n. 362).
2. A preventiva autorizzazione deve essere sottoposta anche la pubblicità degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

#### **Art. 199 - Licenza di commercio per presidi sanitari e presidi medico - chirurgici di qualsiasi specie.**

1. La licenza di commercio per la vendita di apparecchi, strumenti, tutori, che sono registrati come presidi medico - chirurgici di qualsiasi specie non può essere rilasciata dal Sindaco a chi non abbia registrato il titolo di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e non proponga alla vendita persona autorizzata, esibendone il regolare titolo.
2. Sono proibite sul suolo pubblico le operazioni relative all'arte salutare e le vendite di strumenti, apparecchi e sostanze medicamentose, o annunziate come tali, tanto di uso interno quanto esterno.